

BGer 1P.678/2005 vom 2. Februar 2006

Bundesgericht, 2006-02-02, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1P.678_2005

FR: TF 1P.678/2005 du 2 février 2006

IT: TF 1P.678/2005 del 2 febbraio 2006

Regeste

procedimento penale (assistenza giudiziaria) | Procedura penale

Erwägungen

E. 1

Secondo l' art. 87 OG il ricorso di diritto pubblico è ammissibile contro le decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza o sulle domande di ricusazione notificate separatamente dal merito; tali decisioni non possono più essere impugnate successivamente (cpv. 1). Il ricorso di diritto pubblico è ammissibile contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente dal merito se tali decisioni possono cagionare un pregiudizio irreparabile (cpv. 2). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il rifiuto di accordare l'assistenza giudiziaria costituisce una decisione di natura incidentale che può causare un danno giuridico irreparabile ai sensi dell' art. 87 cpv. 2 OG ed è quindi di principio impugnabile con un ricorso di diritto pubblico (DTF 129 I 129 consid. 1.1, 281 consid. 1.1, 126 I 207 consid. 2a). Presentata tempestivamente contro una sentenza emanata da un'autorità di ultima istanza cantonale (cfr. art. 35 della legge ticinese sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria, del 3 giugno 2002 [Lag] in relazione con l' art. 76bis CPP /TI) e fondata sulla pretesa violazione di diritti costituzionali dei cittadini, l'impugnativa esperita è pure ammissibile sotto il profilo degli art. 84 cpv. 1 lett. a, 86 cpv. 1 e 89 cpv. 1 OG.

E. 2.1

La ricorrente sostiene che si giustificava in concreto di ammetterla al beneficio del gratuito patrocinio poiché la procedura poteva ritenersi complessa e la sua estrazione sociale e indigenza non le consentivano di tutelare adeguatamente i suoi interessi.

E. 2.2

La ricorrente non fa esplicitamente valere un'applicazione arbitraria del diritto cantonale in materia di assistenza giudiziaria, in particolare dell' art. 31 Lag che disciplina la concessione del gratuito patrocinio alla parte civile nel procedimento penale. La pretesa violazione dell'invocato diritto deve quindi essere esaminata unicamente sotto il profilo dell' art. 29 cpv. 3 Cost. , che costituisce una garanzia minima da rispettare anche nella procedura cantonale (DTF 130 I 180 consid. 2.1, 127 I 202 consid. 3a, 120 Ia 43 consid. 2). Nella misura in cui accenna pure a una violazione dell'art. 6 n. 3 lett. c CEDU, che disciplina una specifica garanzia a favore dell'accusato, la ricorrente non sostiene che la norma convenzionale sarebbe applicabile anche al caso del danneggiato o che le conferirebbe, per quanto concerne il diritto al patrocinio gratuito, una protezione più estesa rispetto alla disposizione costituzionale.

E. 2.3

Sulla base dell' art. 29 cpv. 3 Cost. , invocabile nel procedimento penale anche dalla parte lesa (DTF 127 I 202 consid. 3b, 123 I 145 consid. 2b/bb), affinché a una persona indigente sia riconosciuto il gratuito patrocinio occorre che la causa non sia priva di probabilità di successo, che i suoi interessi siano colpiti in misura importante e che il caso presenti difficoltà tali, dal profilo fattuale e da quello giuridico, da rendere oggettivamente necessaria l'assistenza di un avvocato (DTF 130 I 180 consid. 2.2, 128 I 225 consid. 2.5.2 rinvii). La questione di sapere se il patrocinio gratuito sia oggettivamente necessario deve essere valutata tenendo conto delle concrete circostanze del singolo caso e delle peculiarità del diritto (cantonale) di procedura applicabile. L'ammissione a tale garanzia si giustifica, di principio, quando il procedimento in discussione incida in modo particolarmente grave sulla posizione giuridica dell'interessato, ciò che è per esempio il caso quando, trattandosi di un accusato in un procedimento penale, egli possa effettivamente subire una pesante misura privativa della libertà personale o una pena senza possibilità di sospensione condizionale (DTF 128 I 225 consid. 2.5.2). Quando la procedura colpisca l'interessato in misura importante, ma comunque in modo non così particolarmente grave, la concessione del gratuito patrocinio può giustificarsi solo se la causa presenta anche specifiche difficoltà fattuali o giuridiche, che egli non è in grado di affrontare personalmente (DTF 130 I 180 consid. 2.2 e rinvii).

E. 2.4

Nella fattispecie la ricorrente si limita a sostenere che la procedura può essere considerata complessa, siccome presenterebbe "rilevanti difficoltà sia in fatto sia in diritto". Adduce inoltre genericamente che la sua estrazione sociale ed il suo stato di indigenza non le consentirebbero di difendere i suoi interessi. La ricorrente non si confronta tuttavia con gli atti procedurali concretamente svolti dinanzi alle autorità cantonali e non spiega, con una motivazione conforme all' art. 90 cpv. 1 lett. b OG , per quali ragioni essi sarebbero stati così complessi da imporre l'assistenza di un avvocato. (cfr., sulle esigenze di motivazione, DTF 130 I 26 consid. 2.1, 258 consid. 1.3, 129 III 626 consid. 4, 127 I 38 consid. 3c). Né essa, limitandosi a richiamare in modo generico la sua situazione sociale e di indigenza, dimostra di non essere in grado di tutelare i suoi interessi a causa di una sua eventuale carente conoscenza della lingua del procedimento o del suo stato di salute (DTF 128 I 225 consid. 2.5.2 pag. 233, 123 I 145 consid. 3b). D'altra parte, nella fase dell'inchiesta penale, non sono di massima richieste al danneggiato conoscenze giuridiche specifiche, trattandosi essenzialmente di partecipare ad interrogatori e di porre ai testimoni eventuali domande complementari, ciò che può di regola essere svolto autonomamente da un cittadino medio (DTF 123 I 145 consid. 2b/bb e rinvio). Secondo il giudizio impugnato, non criticato su questo punto nel gravame in esame, durante l'inchiesta la ricorrente è peraltro stata in grado di spiegare la fattispecie fondante la sua denuncia, che per finire è sfociata contro una denunciata in un decreto d'accusa per ingiuria. Si è trattato quindi di un caso che non l'ha colpita in misura importante e che può essere considerato tutto sommato semplice, entrando in considerazione solo un reato contro l'onore, che ha comportato unicamente la condanna a una multa. Ciò esclude di principio l'assistenza gratuita di un patrocinatore sulla base dell' art. 29 cpv. 3 Cost. (DTF 128 I 225 consid. 2.5.2 pag. 233, 122 I 49 consid. 2c/bb, 120 Ia 43 consid. 2a). Analogamente, questa conclusione si giustifica anche riguardo all'istanza di promozione dell'accusa presentata dal patrocinatore della ricorrente (cfr. DTF 123 I 145 consid. 2b/bb in fine), tanto più ch'essa poteva essere ritenuta sin dall'inizio priva di

probabilità di esito favorevole, visto che la CRP l'ha dichiarata irricevibile in quanto non adempiente i requisiti formali posti dall' art. 186 cpv. 1 CPP /TI (cfr. sentenza 1P.677/2005, citata). Negando nelle esposte circostanze la necessità dell'assistenza gratuita di un patrocinatore, la Corte cantonale non ha quindi violato l'invocata garanzia costituzionale.

E. 3

Ne segue che, in quanto ammissibile, il ricorso deve essere respinto. La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio presentata dalla ricorrente ai sensi dell' art. 152 OG deve essere respinta, essendo il gravame fin dall'inizio privo di possibilità di esito favorevole (art. 152 cpv. 1 OG ; DTF 122 I 267 consid. 2b). Le spese sono quindi poste a suo carico, in considerazione della sua soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.